



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

OGGETTO: Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale –Modifica: emanazione.

IL RETTORE

VISTO il Regolamento per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/4/2002 e modificato con Decreto Rettorale n. 1701 del 19/7/2002;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta del 13.6.2022 con verbale n. 5;

VISTA la delibera del Senato Accademico n.76 del 22.06.2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 28.06.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento in epigrafe con le seguenti proposte di modifica del Regolamento avanzate dal Direttore generale:

- Art. 14 “Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet dell'Università del Salento e **all'albo ufficiale dell'Università**”.
- Eliminare, perché potrebbe apparire in contrasto con gli articoli che prevedono l'attribuzione dei punteggi, la locuzione secondo la quale il punteggio dei titoli non deve superare il 40% delle prove e pertanto espungere dall'art. 8 “Il peso assegnato ai titoli non può superare il 40% del punteggio complessivo”;

RITENUTO necessario modificare l'art. 6 nel seguente modo: “I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in **quiescenza** che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica di cui al presente **articolo Regolamento**”.

VISTI gli artt. 30, 32 e 43 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Art.1 Emanare il “Regolamento per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale” –Modifica (all. 1).

Art.2 Abrogare il Regolamento per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/4/2002 e modificato con Decreto Rettorale n. 1701 del 19/7/2002.

Art. 3 Il Regolamento di cui all’art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all’Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore

(Prof. Fabio Pollice)

A tutti i Dipartimenti

Alle Ripartizioni

In comunicazione SA e CdA



**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DA
INQUADRARE NELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE.**

Parere favorevole del Senato accademico con delibera n. 76 del 22.06.2022

Approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. con delibera n. 110 del 28.06.2022

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 3 Bando di concorso

Art. 4 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 5 Prova preselettiva

Art. 6 Commissione esaminatrice

Art. 7 Adempimenti della Commissione esaminatrice

Art. 8 Titoli

Art. 9 Svolgimento delle prove di esame

Art. 10 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

Art. 11 Termine di conclusione delle procedure concorsuali

Art. 12 Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 13 Norma finale e di rinvio

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

L'Università del Salento, in applicazione dell'art. 17, comma 109, della legge 15 maggio 1997, n.127 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce attraverso il presente regolamento le modalità di accesso e di svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato del personale con la qualifica di Dirigente.

Art. 2 Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso l'Università del Salento avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, e l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare nei candidati il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire.

Il bando di concorso è emanato dal Direttore Generale, nell'ambito della programmazione del personale, per i posti disponibili da dirigente, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Bando di concorso

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- d) i titoli di studio richiesti;
- e) le specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
- f) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
- g) le materie e il contenuto delle prove;

h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Il bando deve altresì individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

Il bando di concorso è reso pubblico con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Il medesimo bando è altresì affisso, per tutta la durata utile, all'albo telematico dell'Università del Salento, nonché pubblicato sul sito Web dell'Università.

Art. 4 Requisiti di ammissione al concorso

Al concorso per titoli ed esami possono essere ammessi:

- 1) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di Diploma di Laurea (VO) o di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 27.04.2018, n. 80), almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
- 2) Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del Diploma di Laurea (VO) o di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM), che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
- 3) Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di Diploma di Laurea (VO) o di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM).
- 4) Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di Diploma di Laurea (VO) o di Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per diploma di laurea (VO) si intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.509 del 3 novembre 1999.

Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato/la candidata appartiene.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

I candidati/Le candidate sono ammessi/e con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione, per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata del Direttore Generale.

Art. 5 Prova preselettiva

In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere a procedure di preselezione.

La prova preselettiva, che può essere predisposta anche da aziende specializzate nella selezione di personale, consiste nella risoluzione di test a risposta multipla chiusa, da svolgersi in un tempo predeterminato.

Le domande sono rivolte a valutare il livello di cultura generale ed il possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logica del ragionamento e di orientamento alle soluzioni dei problemi.

In tal caso, nel bando di concorso viene determinato il numero degli ammessi alle prove d'esame a seguito del superamento della preselezione. Vengono ammessi alle prove concorsuali anche i candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parità di punteggio con l'ultimo idoneo ammesso.

La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 6 Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità, secondo i criteri di cui agli artt. 35 e 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è composta da tre membri esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali, di cui uno con funzioni di Presidente.

Possono essere inoltre individuati fino ad un massimo di due componenti supplenti, per i casi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi.

I componenti sono scelti tra soggetti di alta qualificazione e competenza, assicurando una composizione equilibrata in relazione ai titoli e alle prove da valutare, quali professori e ricercatori, dirigenti della pubblica amministrazione, esperti della materia e/o nella selezione di personale destinato a coprire gli uffici dirigenziali.

Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla D.

I componenti della Commissione possono essere integrati da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

Non possono fare parte della Commissione esaminatrice, neanche con funzioni di segretario:

- a. i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento;
- b. coloro che ricoprono cariche politiche;
- c. i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d. coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 51 e 52 c.p.c., dell'art. 35 bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;
- e. coloro che si trovino in situazione abituale di collaborazione professionale o scientifica con i candidati al concorso o abbiano comunanza d'interessi economici o di vita. Tali situazioni, per essere significative ai fini della dichiarazione di incompatibilità, devono avere i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità.

I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica di cui al presente Regolamento. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 7 Adempimenti della Commissione esaminatrice

Nella prima riunione, la Commissione esaminatrice, dopo aver accertato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti ed aver reso la relativa dichiarazione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove, senza prendere visione dell'elenco dei partecipanti.

All'esito, i componenti possono prendere visione dell'elenco dei partecipanti e, ove non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, sottoscrivono l'apposita dichiarazione.

Laddove si verifici una situazione di incompatibilità essi devono dimettersi.

La valutazione dei titoli è effettuata prima della correzione delle prove scritte.

Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove.

Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione.

Art. 8 Titoli

Sono valutabili le seguenti categorie di titoli di cui alla normativa vigente:

- a) titoli di studio universitari ed altri titoli di studio, non oltre 50 punti;
- b) abilitazioni professionali, non oltre 12 punti;
- c) titoli di carriera e di servizio, non oltre 50 punti;
- d) pubblicazioni scientifiche attinenti, non oltre 8 punti. Il bando potrà limitare il numero massimo di pubblicazioni producibili.

I punteggi per i titoli da valutare sono assegnati secondo quanto previsto dal DPCM 16 aprile 2018, n. 78.

Il peso delle categorie di titoli, nonché i criteri di valutazione, sono determinati nel bando di concorso, secondo un criterio di attinenza e di rilevanza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che il dirigente dovrà esercitare. Al fine di favorire il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze

dei candidati e la contestuale necessità di assicurare celerità ed efficienza procedurale, non gravando la commissione della valutazione di titoli poco significativi ai fini della copertura del ruolo richiesto, il bando può prevedere un limite di titoli producibile da ciascun candidato.

Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora l'Ateneo preveda nel bando di concorso una terza prova scritta, il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 160 punti.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati come requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 9 Svolgimento delle prove di esame

Il concorso consta di due prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.

Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, l'Ateneo può prevedere una terza prova scritta, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire e consistente nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

Le prove scritte sono dirette a valutare, sotto il profilo teorico e pratico, il livello di cultura generale, la preparazione tecnica, la competenza professionale del candidato/della candidata nonché l'attitudine all'analisi dei fatti e la capacità di individuare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche a problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere.

La prova orale sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficacia e della economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, con specifico riferimento alla professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire.

In occasione del colloquio è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I voti delle prove sono espressi in centesimi. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di almeno 70/100 in ciascuna prova scritta. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 70/100.

Il diario delle prove di esame sarà reso noto ai candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e venti giorni prima del colloquio, a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 10 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

Al termine delle prove di esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nelle singole prove scritte e nel colloquio.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore Generale e conserva validità per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento di cui sopra è pubblicato nell'albo telematico e nel sito Internet dell'Università del Salento. Della avvenuta pubblicazione è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione sulla G.U. decorrono i termini per eventuali impugnative.

La graduatoria è utilizzabile ai soli fini della copertura del posto o dei posti messi a concorso, divenuto o divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova.

La possibilità di chiamata mediante scorrimento della graduatoria riveste carattere eccezionale e costituisce facoltà dell'Amministrazione per ragioni di economicità e celerità procedurale e per vacanza di una posizione dirigenziale che richieda competenze analoghe.

Art. 11 Termine di conclusione delle procedure concorsuali

La procedura concorsuale deve essere ultimata entro sei mesi dalla nomina della Commissione, salvo motivata proroga.

Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nei termini di cui al comma precedente, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della Commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 12 Costituzione del rapporto di lavoro

I candidati dichiarati vincitori nei concorsi sono invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal C.C.N.L. della dirigenza del comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto.

Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. della dirigenza del comparto Università e da quanto previsto nel contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione in servizio.

Art. 13 Norma finale e di rinvio

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche nonché le norme del CCNL di riferimento.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet dell'Università del Salento e all'albo ufficiale dell'Università.